


COVID 19

INFORMAZIONI OPERATIVE





Opuscolo fornito gratuitamente da
C.P.R. Comitato Paritetico Regionale
via Volta 38, 30171 Venezia Marghera



Guida realizzata in collaborazione con
A.S.C. Associazione Sicurezza Costruzioni Veneto
via Piave 7, 30171 Venezia Mestre



Vietata la vendita da parte di terzi.
La riproduzione è consentita solo citando la fonte.

Pieghevole formato A5

Febbraio 2021
Rev. 1

- 1 **INFO GENERALI**
- 2 **CONTATTO COVID**
- 3 **PROTEZIONI**
- 4 **PULIZIA**
- 5 **SANITARIA**
- 6 **RIFIUTI**

1_INFO GENERALI


COMITATO COVID TERRITORIALE

Ove non sia presente un RLS aziendale, e quindi vi sia un RLST, è attivo il **COMITATO COVID TERRITORIALE**.

Per le aziende versanti in Edilcassa Veneto, si ricorda:


- sul sito del **CPR** www.cpredilizia.veneto.it si possono trovare le informazioni in merito, come da accordo del 12 Maggio 2020. Inoltre si possono avere informazioni per la redazione e per i contributi in merito ai protocolli.
- sul sito di **Edilcassa** www.edilcassaveneto.it si possono trovare informazioni in merito ad iniziative di sostegno, sia per le aziende che per i lavoratori (es. spese sanificazione, spese DPI etc.).

2_ CONTATTO COVID



3_PROTEZIONI

Anche a seguito dei DPCM di Ottobre 2020, permangono in essere le misure da attuarsi in ambito lavorativo, ossia l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di **un metro** come principale misura di contenimento, si devono utilizzare strumenti di protezione individuale.



Note

La norma prevede che laddove non si possa lavorare mantenendo la distanza interpersonale di 1 mt, vi sia l'obbligo dell'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie che, in base al "Decreto Cura Italia" artt. 15-16, possono essere:

- **DPI** facciali filtranti tipologia FFP2/FFP3, marchiati CE, EN 149: 2001 + A1: 2009

N.B. per FFP2/P3 (non in deroga come da "Decreto cura Italia") è richiesta che la marcatura CE sia seguita dal numero dell'Organismo Certificatore che ne ha attestato l' idoneità alla norma vigente.

- **mascherine chirurgiche**, marchiate CE, EN 14683



Inoltre, sempre considerando lo stato emergenziale, è permesso l'utilizzo di prodotti non marchiati CE ma convalidati:

- per le FFP2/FFP3 convalidate dall' Inail
<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-elenco-dpi-validati-inail-2020.html?sfns=mo>

- per le mascherine medico chirurgiche convalidate dall' Istituto Superiore Sanità
<https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine>



Attenzione, resta però l'obbligo, per quelle lavorazioni previste da DVR e POS, di utilizzo di specifiche tipologia di D.P.I. (es. lavorazioni amianto, asfaltatura, lav. chimiche etc.), e per le quali quindi non potranno essere utilizzate protezioni differenti.

Le tipologie di mascherine

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
FFP1, FFP2, FFP3



con valvola
protegge chi la indossa




senza valvola
protegge chi la indossa e gli altri

DISPOSITIVI MEDICI
Mascherina chirurgica



servono per proteggere gli altri
monouso



- Protezione verso chi le indossa: FFP1 72%; FFP2 92%; FFP3 98%,
mascherine chirurgiche circa 20%
- Protezione verso gli altri: FFP1 72% ; FFP2 92%; FFP3 98%
(senza valvola),
mascherine chirurgiche circa 95%
- Protezione verso gli altri: FFP1 –FFP2-FFP3 circa 20% (con
valvola),
mascherine chirurgiche circa 95%

Le **mascherine chirurgiche**, in relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica ($\geq 98\%$), la IIR è resistente anche agli spruzzi.

Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019.

Il lato interno è solitamente bianco, il lato esterno ha invece un colore diverso. Ricordati che la mascherina deve ovviamente coprire sia bocca che naso, e che per un'efficace protezione, la mascherina dev'essere il più possibile aderente al volto.

N.B. Non essendovi riportata marchiatura sulla singola mascherina si consiglia di verificarne l'idoneità sulla scatola.



Nel caso di accertamento di **persona sintomatica** nell'ambito lavorativo, la figura va isolata in apposito spazio, gli dev'essere consegnata mascherina chirurgica/DPI senza valvola, va chiamato il Medico di base.

Si ricorda:

- che in ambito lavorativo non sono considerate idonee le mascherine prodotte in deroga secondo l'art. 16 comma 2 del Decreto Cura Italia del 17.3.2020
- si ricorda che la **valvola di espirazione** presente in alcuni DPI "permette" al virus di fuoriuscire e quindi se ne sconsiglia l'utilizzo.
- ove non indicato (con **R**), le mascherine/facciali filtranti sono monouso e se ne sconsiglia il lavaggio, non ci sono procedure, scientificamente validate, per la loro "disinfezione".
- essendo DPI di III categoria, per il loro utilizzo dev'essere prevista adeguata formazione, informazione e soprattutto addestramento.



Per essere efficace la mascherina dev'essere il più possibile aderente al volto, e quindi barba e baffi inficiano sul risultato della protezione stessa.

Le mascherine vanno utilizzate in tutte le situazioni in cui non si riesce a mantenere la distanza, come durante gli **spostamenti** con i mezzi di trasporto, le **riunioni** etc. Durante i **pasti** si raccomanda di mantenere la distanza.



4_PULIZIA

*Circolare Ministero Salute
5443 del 22.02.2020*

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a

- completa **pulizia** con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
- per la **decontaminazione**, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la **ventilazione** degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa **DPI** (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come **materiale potenzialmente infetto**.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Misure preventive – igiene delle mani

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di **gel alcolici** con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali).

Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi **materiali informativi** esposti nelle summenzionate strutture.

5_FRAGILITA'

Si prega di porre attenzione alla prescrizione del Protocollo “Generale” del 24.04.2020

*“Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di **fragilità** e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.”*

Compiti

Si consiglia al Datore di Lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori i contatti diretti del Medico Competente, per potergli eventualmente riferire di personali condizioni di “fragilità”. Il Medico Competente, secondo le previsioni del protocollo nazionale di regolamentazione condiviso con le parti sociali, valuterà la segnalazione presentata eventualmente segnalandola al Datore di Lavoro, con apposite indicazioni.

Si ritiene opportuno che il Medico Competente, in sinergia con il Medico di Medicina Generale, individui la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto particolarmente suscettibile a causa di condizioni di fragilità, nel rigoroso rispetto della tutela dei dati personali e del segreto professionale.

Indicazioni Operative Regione Veneto, 29.04.2020

Per quanto riguarda le visite mediche periodiche, esse rappresentano certamente un’occasione utile per intercettare possibili casi o soggetti a rischio, nonché per le informazioni e le raccomandazioni che il Medico Competente può fornire nel corso della visita. Pur ritenendo, in linea con le indicazioni operative del Ministero della Salute, che visite mediche ed accertamenti periodici, senza alcun effetto pregiudizievole per la salute dei lavoratori, possano essere differiti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale, si prende atto che i provvedimenti di livello nazionale confermano la necessità di non sospendere la sorveglianza sanitaria periodica.

In ogni caso, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dovranno essere garantite al Medico Competente le condizioni per poter operare in sicurezza.

Le precedenti indicazioni regionali, che prevedevano la facoltà, stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, di esprimere il previsto giudizio di idoneità anche a seguito di valutazione documentale e/o valutazione a distanza, se ritenuta sufficiente dal Medico Competente per l'espressione del giudizio stesso (es. valutazione a distanza, somministrazione di questionari anamnestici), non sono in linea con le recenti raccomandazioni ministeriali. Pertanto, pur ritenendo che tale misura eccezionale ma coerente con analoghe disposizioni adottate anche a livello nazionale (es. possibilità per i Medici di Medicina Generale di certificare lo stato di malattia a seguito di valutazione telefonica; possibilità per le commissioni istituite presso le Aziende Sanitarie Locali di esprimere giudizi a seguito di sola valutazione documentale), sia funzionale a ridurre le occasioni di contatto e di spostamento, a tutelare i lavoratori da un possibile contatto stretto con il Medico Competente, potenziale diffusore del virus, a tutelare il Medico Competente da esposizioni a rischio, nonché a consentirgli di prestare la propria assistenza ad un numero maggiore di soggetti (lavoratori, aziende), si prende atto dell'indicazione del Ministero della Salute circa l'imprescindibilità del contatto diretto tra Medico Competente e lavoratore.

Criticità:

- evidenti esigenze di tutela della *privacy*
- rispetto del segreto professionale
- situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all'attività professionale, oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Condizioni di ipersuscettibilità

Condizioni di particolare fragilità o patologie attuali o pregresse che per la loro condizione potrebbero presentare una maggiore suscettibilità al contagio o che potrebbero presentare, in caso di contagio, un decorso della patologia maggiormente complesso in termini prognostici:

- IMMUNODEPRESSIONI PRIMARE (Congenite o su base genetica);
L'**immunodepressione**, o **immunodeficienza**, è la condizione medica per cui il sistema immunitario di un individuo funziona meno efficacemente, rispetto al normale, o non funziona affatto.
- IMMUNODEPRESSIONI SECONDARIE (Chemioterapia, Radioterapia, Immunosoppressori, immunomodulanti, Corticosteroidi ad alte dosi, Neoplasie non in remissione clinica, Malattie emolinfoproliferative, Malnutrizione, Sindrome Nefrosica, Splenectomia, Infezione da HIV)
- DIABETE DI TIPO 1 O DIABETE DI TIPO 2 NON IN OTTIMALE COMPENSO
- ALTRE MALATTIE METABOLICHE (INCLUSA BMI>30)
- MALATTIE DELL'APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO (ES. CARDIOPATIA IPERTENSIVA, CARDIOPATIE CONGENITE E ACQUISITE);
- MALATTIE CRONICHE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (ES. ASMA GRAVE, DISPLASIA BRONCOPOLMONARE, FIBROSI CISTICA, BRONCOPNEUMOPATIA CRONICOOSTRUT- TIVA);
- PATOLOGIE ASSOCIATE AD UN AUMENTATO RISCHIO DI ASPIRAZIONE DELLE SECREZIONI RESPIRATORIE (ES. MALATTIE NEUROMUSCOLARI);
- PATOLOGIE PER LE QUALI SONO PROGRAMMATI IMPORTANTI INTERVENTI CHIRURGICI.
- IPERTENSIONE DI GRADO 2 O 3 (SEC. OMS)
- (GRADO 2: LIVELLI PRESSORI MASSIMI MEDI IN MMHG 180-160, LIVELLI PRESSORI MINIMI MEDI 110/100)
- (GRADO 3: LIVELLI PRESSORI MASSIMI MEDI IN MMHG>180, LIVELLI PRESSORI MINIMI MEDI >110)
- INSUFFICIENZA RENALE O SURRENALE CRONICA
- INSUFFICIENZA EPATICA

Si segnala che l'elenco sopra riportato, indica a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune condizioni patologiche che possono determinare una maggiore suscettibilità a contrarre l'infezione o ad andare incontro a complicanze.

Rientro al lavoro dei lavoratori con pregressa malattia covid-19 per la quale è stato necessario il ricovero ospedaliero.

- presentazione da parte del lavoratore di **certificazione di avvenuta negativizzazione** secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza
- il medico competente effettua la **visita medica** prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
- Sarà pertanto emesso un **certificato di idoneità** per assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi con nota "emergenza COVID-19". La visita dovrà essere eseguita indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

6_RIFIUTI

Come raccogliere e gettare mascherine e guanti monouso

non gettare mai mascherine e guanti per terra
tutela la salute e l'ambiente

a casa

Se sei **POSITIVO** o in quarantena obbligatoria...

- Non differenziare più i rifiuti di casa tua
- Smaltisci mascherine e guanti monouso, come anche la carta per usi igienici e domestici (es. fazzoletti, tovaglioli, carta in rotoli) nei rifiuti indifferenziati.
- Per ulteriore precauzione inserisci mascherine e altri dispositivi monouso usati giornalmente in un sacchetto che, una volta chiuso avendo cura di non comprimerlo, smaltirai poi nel sacco dei rifiuti indifferenziati

Se **NON** sei positivo al tampone e **NON** sei in quarantena...

- A casa continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora
- Smaltisci mascherine e guanti monouso, come anche la carta per usi igienici e domestici (es. fazzoletti, tovaglioli, carta in rotoli) nei rifiuti indifferenziati.



al lavoro

Per le attività lavorative i cui rifiuti sono già assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati mascherine e guanti monouso saranno smaltiti come tali.

Per le altre attività si seguiranno le regole vigenti secondo i codici già assegnati.

- Il datore di lavoro dovrà predisporre regole e procedure per indicare ai lavoratori di **NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati** a questo scopo.
- Dovranno essere presenti **contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti monouso** che minimizzino le possibilità di contatto diretto del lavoratore con rifiuto e contenitore.
- La posizione di ogni contenitore, nonché il contenitore stesso, dovrebbe essere chiaramente identificata.
- I punti di conferimento dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro e comunque in **luoghi areati ma protetti** dagli agenti atmosferici.
- I contenitori dovranno essere tali da garantire un'adeguata aerazione.
- La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà dal numero di mascherine e guanti monouso gettati quotidianamente e dal tipo di contenitori.
- Prima della chiusura del sacco, personale addetto provvederà al trattamento dell'interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti.
- Il prelievo del sacco di plastica contenente le mascherine e guanti dovrà avvenire solo dopo chiusura da parte del personale addetto con nastro adesivo o lacci.
- I sacchi opportunamente chiusi saranno da conferire al Gestore se assimilati a rifiuti urbani indifferenziati, e come tali conferiti allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza.



RLST

Se nella tua azienda non è stato nominato il *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza R.L.S.* , allora questo ruolo è svolto da una figura esterna, di estrazione sindacale, ma che si occupa meramente di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, denominata *Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale R.L.S.T.* , ed i suoi compiti sono elencati agli art. 47-50 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. .

L' **A.S.C.** , Associazione Sicurezza Costruzioni, è l'associazione che raggruppa gli R.L.S.T. per l'edilizia del Veneto, con sede in via Piave 7 a Venezia Mestre.

Puoi trovare i contatti del tuo R.L.S.T. di zona sul sito del C.P.R.

www.cpredilizia.veneto.it





**Lavorare in sicurezza,
per lavorare meglio, per vivere meglio.**

